



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n. 5^a/2019/FRG

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Fulvio Maria Longavita
Consigliere	Rossella Cassaneti (relatore)
Consigliere	Alessandro Forlani
Referendario	Emanuele Scatola

a seguito della camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 1, commi 9 e segg., del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità), non modificato né innovato dalla L. regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 ("Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale");

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

VISTO l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale del 28 maggio 2009, n. 6 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui *«La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»*;

VISTO l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui *"Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*;

VISTO l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, ed *"È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio"*

regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)⁸;

VISTO l'art. 2 commi 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;
VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n0005803/U del 1/3/2019 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1073 del 1/3/2019) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "Partito Democratico" del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012;

VISTO il decreto n. 11/2019 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania con cui il predetto rendiconto è stato assegnato al Cons. Rossella Cassaneti;

VISTA l'ordinanza n. 15/2019, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Campania per le determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore Consigliere Rossella Cassaneti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Le disposizioni in esame -nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014- hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e termini temporali. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2018 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza C. Cost. n. 39/2014 (sopra citata), consiste non più nella decadenza in capo al Gruppo, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate (art. 1, comma 11, d.l. n. 174 del 2012).

Sul piano della natura del sindacato alla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità e "documentale", nel senso che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la ridetta pronuncia, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto: *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"*.

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale su tali rendiconti di organi interni al Consiglio regionale, partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. Pertanto, la verifica di tali rendicontazioni è un momento normativo e di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che si realizza nel c.d. "principio di rendicontazione" (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). È proprio questo sistema di finalità che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Allo stesso principio di rendicontazione si ricollega il principio generale dell'obbligo restitutorio in casi di verifica negativa del riscontro.

In proposito la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 11 e 12 del D.L. n. 174/2012 (sent. n. 39/2014, cit.), nell'evidenziare la giustificazione costituzionale di tale effetto, ha sottolineato che *"Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può [...] ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di*

omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente -sulla base del suddetto nesso di causalità- l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che [...] non sussistono i censurati contrasti".

Inoltre, la stessa Corte costituzionale ha chiarito che tale controllo è "documentale", nel senso che mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica della coerenza e verità della spesa, solo attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi (conti sottostanti e c.d. pezze giustificative), senza che questo inceda in una valutazione dei "risultati" e delle prassi concrete nell'impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione. Cosicché il Giudice delle leggi ha specificato: *"A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".*

Quanto alla forma rappresentativa, consistente nel modello predisposto in sede di Conferenza, il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve come detto- assumere come principale parametro di riferimento la conformità del rendiconto al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 con il quale sono state recepite le "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; D.P.C.M. che, secondo l'avviso espresso dalla Consulta nella pronuncia precedentemente richiamata, *"risulta [...] privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari".*

Tali regole sono quindi quelle generali della contabilità finanziarie degli enti locali. Per l'effetto:

> il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale degli enti territoriali e ed è dunque un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), non di mera cassa;

> le spese per essere regolari devono essere rispondenti a schemi e a regole rispettose del principio di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e di correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese

sostenute con le finalità previste dalla legge): cfr. art. 1 DPCM, coerente con L'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;

> proprio nella stessa ottica del D.lgs. n. 118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia nel rapporto esterno con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

Quanto al primo profilo (contabilità per competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve assumere a riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si sono espresse sul punto le SS.RR. in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL con argomentazioni condivisibili (*"l'espressione 'fatti di gestione' utilizzata dal d.l. 174/2012, non può essere interpretata che in termini di competenza, perché non può che riferirsi a spese impegnate e a obbligazioni già perfezionate"*).

Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la medesima pronuncia ha ribadito che *"L'attività di controllo deve consistere [...] nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito"* e che *"si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari"*.

A ciò valga aggiungere che la Sez. Giur. Campania ha già da tempo statuito il riconoscimento di responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per aver utilizzato i contributi erogati ai sensi dell'art. 3 della L.R.C. n. 6 del 05-08-1972 ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") in assenza di rendicontazione mediante produzione di documentazione giustificativa o dietro presentazione di documentazione che faceva risaltare la non inerenza delle spese sostenute alle finalità di funzionamento del Gruppo medesimo (cfr, per tutte, la sent. n. 319/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata). Ciò, del resto, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai del tutto uniforme e consolidato, non solo nelle Sezioni giurisdizionali contabili territoriali, ma altresì in quelle centrali d'appello (cfr., per tutte, la sent. n. 626/2018 della Sez. Il Centr. d'Appello e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata).

Quanto al terzo profilo (trasparenza e uniformità del conto) il Giudice delle leggi ha ricordato, ancora nella sentenza n. 39/2014, che *"dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e*

vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)».

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 D.P.C.M.) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto si incentra sull'applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza, (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui orientare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza (*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"*: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3, cit. D.P.C.M.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

La documentalità, dunque, non si traduce in un controllo di mera referenzialità soggettiva della spesa, ma in una verifica dell'"integrità" della documentazione giustificativa (originalità o conformità ad originale, sufficienza, completezza) e nella oggettività del nesso funzionale con l'attività dell'ente di cui il gruppo è articolazione.

Il giudizio della Sezione di controllo è quindi un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sent. n. 60/2013), che porta ad esiti che sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SSRR in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì che specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'"organo" gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché potrebbe porterebbe al parossistico effetto di rompere ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e in ultimo l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Ed infatti, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2017 ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: *"l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la 'veridicità e correttezza delle spese', con l'ulteriore puntualizzazione che 'ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo' (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014)".* Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014). Re

B. In data 1/3/2019 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2018 del Gruppo consiliare "Partito Democratico", entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

Il Rendiconto di "Partito Democratico" - X Legislatura risulta sottoscritto dal Presidente del Gruppo che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta la veridicità e correttezza.

Esaminata la documentazione trasmessa a tal riguardo ed al fine di svolgere compiutamente il controllo di che trattasi in aderenza al quadro normativo ed ai principi delineati dalla Consulta nella materia de qua, la Sezione richiede di disporre le seguenti integrazioni documentali o comunque di invitare il ridetto Gruppo consiliare a chiarire quanto di seguito specificamente si indica:

> Ai fini della verifica della corretta competenza finanziaria delle entrate e delle uscite, si voglia chiarire se tutti i crediti e debiti sono stati rispettivamente incassati e pagati ovvero quante delle entrate e delle uscite corrispondono a debiti e crediti non ancora estinti. In caso sussistano dei resti di pagamento o incasso non incluse nel rendiconto, si prega di far pervenire, ad integrazione, il conto dei residui attivi e passivi, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

> Ai fini della verifica dell'inerenza del contratto di conferimento di incarico professionale relativo alla dott.ssa Giorgia Sabatini all'esercizio in considerazione, si voglia produrre -se esiste- copia del ridetto contratto che ne indichi la data di sottoscrizione, dato che quella trasmessa non contiene tale indicazione.

> Ai fini della verifica dell'inerenza del contratto di conferimento di incarico professionale relativo alla dott.ssa Paola Liloia all'esercizio in considerazione, si voglia produrre -se esiste- copia del ridetto contratto che indichi data di sottoscrizione relativa all'anno 2018, dato che quella trasmessa reca la data del 1/3/2017.

> Visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, ultimo periodo, del DL. 174/2012, nonché dall'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 (*"La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno"*), si vogliano esporre chiarimenti sulla mancata pubblicazione, allo stato, del rendiconto suddetto da parte del Consiglio regionale nel sito istituzionale della Regione.

> Allo scopo di verificare le ragioni per cui dall'esame della fattura n. 1 del 1/2/2018 del dott. Angelo Golia (Voce di spesa U 6.6 Spese consulenze, studi e incarichi) riguardante acconto della prestazione lavorativa prestata nel periodo 2/1/2018 – 31/1/2018 a favore del gruppo consiliare emerge che è stato pagato il contributo per la Cassa di previdenza ed Assistenza del 4% e non del 2% sul compenso di € 1.223,00, si vogliano esporre chiarimenti al riguardo.

> A fini di illustrazione dei motivi delle discordanze emergenti dal confronto fra i dati risultanti dalla copia del libro giornale del gruppo consiliare rispetto a quelle degli estratti del conto corrente bancario intestato al gruppo medesimo, si vogliano fornire chiarimenti in merito ai dati di seguito indicati: al n. 76 del 2/11/2018 del libro giornale è stata inserita la scrittura "Medina Soc. Coop Giornalistica" in uscita per € 600,00 in luogo dei € 660,00 rilevati dagli estratti conto corrente; al n. 31 del 8/6/2018 del libro giornale è stata inserita la scrittura "Medina Soc. Coop Giornalistica" in uscita per € 3600,00 in luogo dei € 3.660,00 rilevati dagli estratti conto corrente.

RISCONTRATA

nella fattispecie -per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto- allo stato degli atti, la sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti specificate in parte motiva, deve esserne trasmessa la "comunicazione" prevista dal comma 11 del predetto articolo (1, D.L. n. 174/2012) al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, per i successivi adempimenti, da parte del Gruppo consiliare in questione, il

quale dovrà provvedere a corrispondere alle esigenze istruttorie ed a fornire i chiarimenti, nonché a regolarizzare il rendiconto di che trattasi, secondo quanto indicato in premessa;

RITENUTO

altresi, di assegnare, per i conseguenti adempimenti a carico del predetto Gruppo consiliare, il termine di gg. 30;

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213:

> dispone la comunicazione delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate in parte motiva;

> dispone quindi la trasmissione del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, all'uopo assegnando il termine di giorni trenta, restando, ad ogni buon fine, la documentazione, qui pervenuta, disponibile presso il Servizio di supporto di questa Sezione.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019.


IL CONSIGLIERE RELATORE

Rossella Cassaneti




IL PRESIDENTE

Fulvio Maria Longavita



Depositata in Segreteria in data 13 marzo 2019

Il Funzionario preposto (Dott. Mauro Grimaldi)



CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
13 MAR. 2019
DEPOSITATO